

06.046

**Messaggio
concernente la legge federale sui sistemi d'informazione di
polizia della Confederazione**

del 24 maggio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

24 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Gli obiettivi della legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione sono i seguenti:

- 1. raggruppare in un'unica legge e aggiornare le basi legali degli attuali sistemi di polizia, ossia RIPOL (ricerche informatizzate di polizia), IPAS (dati su persone oggetto di una segnalazione o di una comunicazione di Interpol) e JANUS (dati trattati dalla Polizia giudiziaria federale nell'ambito di procedure d'indagine o di accertamenti preliminari, in quanto ufficio centrale di polizia giudiziaria), per accrescerne la trasparenza, procedere a un'ampia armonizzazione, creare sinergie e razionalizzare i processi di lavoro;*
- 2. creare una base legale formale per il registro nazionale di polizia; il registro è una sorta di catalogo che raccoglie i nomi delle persone registrate in diverse banche dati di polizia e consente in tal modo alle autorità competenti di stabilire rapidamente, per mezzo di una procedura d'interrogazione informatizzata, se una persona è nota a un'autorità cantonale o federale di polizia e quali servizi dispongono dei dati corrispondenti;*
- 3. integrare nei sistemi esistenti i nuovi flussi di informazioni di polizia nell'ambito di Schengen e di Europol;*
- 4. procedere a singole modifiche di altri testi di legge, per adeguarli ai mutamenti delle competenze avvenuti negli ultimi anni in seno al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP).*

Ad eccezione del registro nazionale di polizia, che è una sorta di repertorio delle banche dati esistenti, la LSIP non istituisce nuove banche dati di polizia. Essa raggruppa invece i sistemi d'informazione esistenti in un unico atto normativo, creando una base coerente per tutte le banche dati di polizia.

Indice

Compendio	4632
1 Parte generale	4634
1.1 Situazione iniziale	4634
1.2 Punti essenziali del disegno di legge	4635
1.3 Risultati della fase preliminare	4636
1.3.1 Lavori preliminari a livello federale	4636
1.3.2 Procedura di consultazione	4637
1.3.3 Principali modifiche rispetto all'avamprogetto	4638
2 Parte speciale	4638
2.1 Introduzione	4638
2.2 Commento	4639
2.2.1 Sezione 1: Disposizioni generali	4639
2.2.2 Sezione 2: Rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9–14)	4643
2.2.3 Sezione 3: Altri sistemi d'informazione di polizia	4647
2.2.4 Sezione 4: Disposizioni finali	4651
2.3 Modifica del diritto vigente	4652
2.3.1 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (art. 15)	4652
2.3.2 Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (art. 11a nuovo)	4653
2.3.3 Codice penale svizzero	4654
2.3.4 Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione	4655
2.3.5 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario	4655
3 Ripercussioni	4656
3.1 Ripercussioni per la Confederazione	4656
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	4656
3.3 Altre ripercussioni	4657
4 Programma di legislatura	4657
5 Basi legali	4658
5.1 Costituzionalità	4658
5.2 Rapporti con il diritto europeo	4658
5.3 Delega di competenze legislative	4658
5.4 Forma dell'atto da adottare	4659
Legge federale sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (<i>Disegno</i>)	4661

Messaggio

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

L'Ufficio federale di polizia (di seguito fedpol) è responsabile di diversi sistemi d'informazione:

1. sistema di ricerca informatizzato di polizia o RIPOL, articolo 351^{bis} del Codice penale svizzero (CP)¹;
2. sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali o AFIS, articolo 351^{septies} CP;
3. sistema d'informazione basato sui profili del DNA, articoli 10 e seguenti della legge del 20 giugno 2003² sui profili del DNA;
4. sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia o IPAS, articolo 351^{octies} del CP;
5. sistema informatizzato degli Uffici centrali di polizia giudiziaria o JANUS, articolo 11 della legge federale del 7 ottobre 1994³ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC);
6. sistema d'informazione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro o GEWA, articolo 35 della legge del 10 ottobre 1997⁴ sul riciclaggio di denaro (LRD);
7. sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato o ISIS, articolo 15 della legge federale del 21 marzo 1997⁵ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
8. sistema d'informazione per i documenti d'identità o ISA, articolo 11 della legge del 22 giugno 2001⁶ sui documenti d'identità (LDI).

Dopo la loro introduzione a partire dall'inizio degli anni Novanta, questi sistemi, con obiettivi parzialmente di polizia, si sono considerevolmente evoluti. Nel medesimo periodo, anche la struttura e le competenze dell'Ufficio federale di polizia hanno subito notevoli cambiamenti, soprattutto in seguito al progetto di ristrutturazione del settore della polizia della Confederazione («StruPol»). La ex Polizia federale, prima incorporata nel Ministero pubblico della Confederazione, è così stata integrata nell'Ufficio federale di polizia (oggi fedpol), mentre i settori del casellario giudiziale federale, dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza agli Svizzeri all'estero sono stati trasferiti all'Ufficio federale di giustizia. Inoltre, dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2002, dell'articolo 340^{bis} del

1 RS 311.0

2 RS 363

3 RS 360

4 RS 955.0

5 RS 120

6 RS 143.1

Codice penale, la Confederazione ha assunto nuove competenze nel perseguimento penale e fedpol è stato dotato di una Polizia giudiziaria federale.

Infine, con l'entrata in vigore, il 1° marzo 2006, dell'Accordo fra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia (Europol)⁷ e l'approvazione degli Accordi di associazione della Svizzera a Schengen e Dublino⁸, la cooperazione di polizia con i Paesi europei è stata notevolmente rafforzata. Ne consegue un maggiore scambio d'informazioni di polizia che devono poter essere trattate nelle banche dati esistenti o in nuovi sistemi.

1.2 Punti essenziali del disegno di legge

L'evoluzione delle banche dati di polizia esistenti, i cambiamenti in seno a fedpol e la creazione di un registro nazionale di polizia sono i fattori che ci hanno indotto a ritenere necessaria l'elaborazione di un disegno di legge sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP). La legge persegue i seguenti obiettivi:

1. raggruppare in un'unica legge e aggiornare le basi legali degli attuali sistemi di polizia, ossia RIPOL, IPAS e JANUS, per accrescerne la trasparenza, procedere a un'ampia armonizzazione, creare sinergie e razionalizzare i processi di lavoro;
2. creare una base legale formale per il registro nazionale di polizia;
3. integrare nei sistemi esistenti i nuovi flussi di informazioni di polizia nell'ambito di Schengen e di Europol;
4. procedere a singole modifiche di altri testi di legge, per adeguarli ai mutamenti delle competenze avvenuti in seno al DFGP.

Per quanto concerne il primo obiettivo, l'integrazione nella LSIP di tutti i sistemi di competenza di fedpol menzionati nel numero 1 è stata scartata per le ragioni seguenti:

- la banca dati GEWA non è un vero e proprio sistema di polizia, bensì uno strumento dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, un'autorità amministrativa che decide se le comunicazioni inviate dagli intermediari finanziari debbano essere inoltrate alle autorità di perseguimento penale. L'attività di quest'autorità e il suo strumento di lavoro sono disciplinati dalla LRD⁹.
- ISIS è utilizzato dalle autorità preposte alla salvaguardia della sicurezza interna (compiti di protezione dello Stato, servizio d'informazioni interno) e la sua natura preventiva giustifica una separazione netta dai sistemi di polizia

⁷ RS 0.360.268.2

⁸ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca riguardante la costituzione di diritti e di doveri tra i due Stati in virtù della cooperazione Schengen (RS ...); Accordo del ... tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS ...).

⁹ RS 955.0

definiti nel presente disegno di legge, più specificamente orientati alla repressione.

- Il sistema d'informazione basato sui profili del DNA è disciplinato in maniera dettagliata dalla legge federale del 20 giugno 2003¹⁰ sui profili del DNA, approvata dal Parlamento nel 2003. Non è opportuno integrare nel presente disegno di legge le disposizioni relative a tale sistema d'informazione, privando di circa metà della sua sostanza una legge recentemente adottata.
- Il sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali (AFIS) contiene le immagini delle impronte digitali rilevate sia durante procedure investigative, sia in applicazione della legislazione sugli stranieri. È opportuno disciplinare nella LSIP unicamente il trattamento dei dati personali collegati alle impronte digitali rilevate nell'ambito di procedure investigative¹¹. Questo corrisponde alla situazione attuale, in cui i dati rilevati in tale contesto sono trattati in IPAS e quelli sugli stranieri nel sistema informatizzato centrale sulla migrazione (SIMIC).
- Il sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA) non persegue obiettivi di polizia, ma serve alla gestione dei passaporti e delle carte d'identità e a evitarne l'uso abusivo. Non rientra quindi nel contesto del disegno di legge.

Per quanto concerne il quarto obiettivo, proponiamo una modifica delle basi legali del sistema d'informazione ISIS¹². Inoltre è prevista una nuova base legale per un sistema d'informazione nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale¹³. Infine proponiamo una modifica della LRD¹⁴.

1.3 Risultati della fase preliminare

1.3.1 Lavori preliminari a livello federale

Dalla fine del 1999, un'organizzazione di progetto comune del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e della Conferenza dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDCGP) ha effettuato un esame globale del sistema di sicurezza interna della Svizzera (progetto USIS). In tale contesto, il DFGP e la CDCGP hanno conferito un mandato per la creazione di un registro nazionale di polizia. Questo registro deve consentire alle autorità svizzere di polizia di sapere se una di esse tratta dati relativi a una determinata persona. Il sistema non ha soltanto il vantaggio di accelerare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa, bensì consente anche alle diverse autorità di polizia svizzere di disporre delle medesime informazioni.

Considerata la necessità di creare una base legale formale per il registro nazionale di polizia e constatata la mancanza di organicità fra le diverse basi legali che disciplinano le banche dati di polizia, il DFGP ha proposto di elaborare un'unica legge per i sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, comprendente anche il

¹⁰ RS 363

¹¹ Cfr. a questo proposito l'art. 14 del disegno di legge.

¹² Cfr. n. 2.3.1

¹³ Cfr. n. 2.3.2

¹⁴ Cfr. n. 2.3.5

registro nazionale di polizia. Il corrispondente avamprogetto è stato posto in consultazione durante il primo semestre del 2005.

1.3.2 Procedura di consultazione

L'avamprogetto di legge nel suo complesso è stato accolto positivamente, anche se alcuni principi importanti e alcuni particolari sono stati in parte oggetto di critiche severe. Tutte le autorità e le organizzazioni che si sono espresse hanno approvato i principi dell'avamprogetto. Alcuni Cantoni hanno espresso riserve in merito alla loro partecipazione al registro nazionale di polizia, poiché le spese non sono ancora state valutate con la sufficiente chiarezza e non è ancora sicuro che tutti i Cantoni parteciperanno effettivamente al registro.

Non sono stati messi in discussione né la necessità di legiferare nel settore delle banche dati di polizia, né la creazione di una rete di sistemi d'informazione di polizia e nemmeno l'impiego di RIPOL per prevenire il rapimento internazionale di minori. Sostanzialmente, eccezion fatta per l'estensione del diritto indiretto d'essere informati nell'ambito di procedure d'indagine avviate dal Ministero pubblico della Confederazione (progetto di modifica della legge federale del 15 giugno 1934¹⁵ sulla procedura penale, PP), nessuna delle principali proposte dell'avamprogetto di legge ha incontrato opposizioni sostanziali o è stata respinta da una maggioranza dei Cantoni, dei partiti politici e delle organizzazioni interessate.

Quasi tutti gli organismi che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso un parere dettagliato sul progetto di creare un registro nazionale di polizia. Si tratta dell'unico sistema veramente nuovo proposto nel disegno di LSIP. Per quanto riguarda i Cantoni – che sono più direttamente interessati – si constata che, pur sostenendo il progetto, esprimono anche la loro preoccupazione in merito alle ripercussioni finanziarie e tecniche nonché alle conseguenze per le indagini di polizia nel caso in cui al registro non partecipassero tutti i Cantoni. Alcuni Cantoni nutrono perplessità anche in merito all'armonizzazione dei loro sistemi informatici e alla concessione di un accesso facilitato alle informazioni a livello nazionale in vista dell'adesione allo spazio Schengen. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno inoltre auspicato che il sistema basato sulla LSIP sia perfettamente compatibile con gli impegni della Svizzera sanciti dagli accordi bilaterali con l'Unione europea. I partiti politici sono nettamente favorevoli al registro, a condizione che vi partecipino tutti i Cantoni.

Poiché l'articolo 14 capoversi 2–4 della legge federale del 7 ottobre 1994¹⁶ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC) è ripreso dall'articolo 8 LSIP, il principio del cosiddetto «diritto d'accesso indiretto» viene mantenuto per quanto riguarda il diritto dei privati di essere informati sui loro dati nel sistema relativo ai reati federali della PGF, che equivale all'attuale banca dati JANUS. Quando un privato fa valere il proprio diritto di essere informato sui suoi dati in questo sistema, l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) gli comunica con una risposta standard che non è stato trattato illegalmente alcun dato a lui relativo oppure che, in caso di eventuali errori nel trattamento dei dati, ha inviato all'autorità competente una raccomandazione affinché gli

¹⁵ RS 312.0

¹⁶ RS 360

errori vengano corretti. Il diritto indiretto di essere informati costituisce un compromesso fra gli interessi del perseguimento penale e la protezione dei diritti fondamentali dell'individuo ed è stato creato durante i dibattiti in Parlamento relativi alla LUC e alla LMSI. La maggioranza dei Cantoni e tutti i partiti che si sono espressi durante la consultazione, fra cui i quattro partiti di Governo, non sono contrari al diritto indiretto di essere informati nella sua forma attuale. La situazione è diversa per quanto riguarda il progetto di estendere tale diritto alle procedure d'indagine avviate dal Ministero pubblico della Confederazione: sei Cantoni lo hanno espressamente respinto, mentre soltanto tre Cantoni sono in linea di principio favorevoli al diritto indiretto di essere informati nella forma proposta dall'avamprogetto.

1.3.3 Principali modifiche rispetto all'avamprogetto

Le modifiche più importanti sono le seguenti:

- la rinuncia alla modifica della legge federale sulla procedura penale (PP)¹⁷ per quanto concerne il diritto dei privati di essere informati sui dati trattati dalla polizia giudiziaria;
- l'integrazione nelle banche dati di polizia esistenti delle informazioni scambiate nell'ambito di Schengen e di Europol;
- l'integrazione dell'articolo del CP concernente la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS);
- la possibilità per la Confederazione di stabilire criteri per la registrazione dei dati dei Cantoni nel registro nazionale di polizia (p. es. catalogo di reati).

Per il resto la struttura generale dell'avamprogetto non ha subito alcuna modifica di rilievo e i principi di base del trattamento dei dati permangono immutati.

2 Parte speciale

2.1 Introduzione

Come indicato nel numero 1.1, la LSIP disciplina l'uso dei sistemi d'informazione di polizia della Confederazione. Questi sistemi sono la rete dei sistemi d'informazione di polizia, il sistema di ricerca informatizzato di polizia, la parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen (N-SIS), il sistema interno di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol e il registro nazionale di polizia. Ad eccezione del registro di polizia e la N-SIS, questi sistemi esistono già da parecchi anni e poggiano su una base legale formale. Pertanto, a parte il registro, la LSIP non introduce banche dati nuove, ma si limita ad aggiornare le basi legali esistenti. Per quanto riguarda la N-SIS, la base legale formale approvata dal popolo con la votazione del 5 giugno 2005¹⁸ è stata semplicemente trasposta nella LSIP.

Per ogni sistema d'informazione, la legge determina lo scopo del trattamento dei dati e il tipo di dati, i principi che reggono il loro trattamento, le autorità che hanno

¹⁷ RS 312.0

¹⁸ FF 2004 6343 segg. (l'articolo concernente il N-SIS vi figura come articolo 351^{decies} CP).

accesso ai dati e il diritto dei privati di sapere se sono trattate informazioni al loro riguardo. Le ordinanze d'applicazione disciplineranno gli ulteriori particolari¹⁹.

2.2 **Commento**

2.2.1 **Sezione 1: Disposizioni generali**

Art. 1 **Oggetto**

Questo articolo descrive l'oggetto della legge che è quello di disciplinare i principi per l'uso dei sistemi d'informazione di polizia elencati all'articolo 2.

Art. 2 **Campo d'applicazione**

Questo articolo elenca i sistemi d'informazione contemplati dal disegno di legge. L'elenco è esaustivo.

Art. 3 **Principi**

Gli utenti principali dei sistemi d'informazione di polizia sono le autorità di perseguimento penale, di polizia e quelle preposte alla salvaguardia della sicurezza interna. I sistemi d'informazione hanno lo scopo di sostenere queste autorità nell'adempimento dei loro compiti legali (cpv. 1). Per quanto riguarda le autorità preposte alla salvaguardia della sicurezza interna, va ricordato che il loro strumento principale è il sistema ISIS, previsto dalla LMSI²⁰. Ciò non deve tuttavia impedire loro di consultare in modo mirato i sistemi d'informazione di polizia previsti dalla LSIP, qualora sia necessario per l'adempimento i loro compiti legali.

Il capoverso 2 indica, in modo generico, che le autorità di polizia sono autorizzate a trattare nei sistemi d'informazione di polizia dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità. Questa disposizione intende soddisfare l'esigenza posta dall'articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 12 giugno 1992²¹ sulla protezione dei dati (LPD), secondo cui i dati di questo tipo possono essere trattati soltanto se una legge in senso formale lo prevede esplicitamente. In questo caso non si tratta tuttavia di un'autorizzazione generale a trattare dati personali degni di particolare protezione. Questi possono essere trattati in un determinato sistema solo se ciò è necessario per l'adempimento dei compiti legali e conforme agli obiettivi e alle disposizioni specifiche del sistema. Del resto, le autorizzazioni d'accesso delle diverse autorità ai differenti sistemi d'informazione di polizia sono fissate in dettaglio nelle sezioni 2 e 3 del disegno di legge.

Art. 4 **Trattamento di dati nell'ambito della cooperazione internazionale di polizia**

Questo articolo ha lo scopo di evidenziare con maggiore chiarezza che il lavoro di polizia dipende anche e in misura sempre maggiore dalla cooperazione con servizi

¹⁹ cfr. n. 2.2.4 e 5.3.

²⁰ RS 120

²¹ RS 235.1

esteri, con cui le autorità di polizia della Confederazione sono già autorizzate a scambiare informazioni²². L'articolo 4 del disegno di legge intende corroborare le disposizioni esistenti e autorizzare espressamente la Confederazione a trattare nei sistemi d'informazione di polizia i dati relativi alla cooperazione internazionale. Esso prevede inoltre per le autorità straniere e le organizzazioni internazionali, la possibilità di un accesso online ai sistemi d'informazione svizzeri, nella misura in cui vi sia una base legale chiara. Questo principio generale consolida una possibilità che già esiste²³ e consente di vagliare nuove possibilità di accesso per il futuro.

Attualmente, una lotta efficace contro la criminalità non è più concepibile senza il potenziamento della cooperazione internazionale, se necessario per mezzo di scambi informatizzati delle informazioni. In tal senso l'articolo 4 anticipa la probabile evoluzione del lavoro di polizia, che tende sempre più all'intensificazione della cooperazione con l'estero, in particolare nella lotta contro la criminalità transfrontaliera. Il disegno di LSIP integra le modalità di trattamento dei dati che scaturiscono dallo scambio d'informazioni nell'ambito di Schengen e di Europol. Esso consente nel contempo anche ulteriori forme di cooperazione previste da un accordo internazionale.

Art. 5 Trattamento di dati per il controllo e la manutenzione informatica

Le autorizzazioni per la consultazione immediata delle informazioni, ossia l'accesso online, variano da sistema a sistema, secondo le esigenze e i compiti legali delle autorità interessate. L'articolo 5 disciplina tuttavia, in maniera generale, il diritto d'accesso ai sistemi d'informazione di polizia da parte degli organi di controllo interni e delle persone incaricate della manutenzione informatica, che possono così effettuare correttamente il proprio lavoro. Questa disposizione è inserita nella parte generale, onde evitare di ripeterla ogni volta negli articoli relativi ai singoli sistemi d'informazione.

Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

Questo articolo ribadisce uno dei principi relativi alla protezione dei dati, secondo cui i dati devono essere conservati soltanto finché lo esige lo scopo del trattamento. Sono pertanto stati previsti periodi massimi di conservazione differenti per ogni sistema d'informazione e disciplinati in disposizioni speciali a livello di ordinanza²⁴. L'articolo 6 prevede inoltre che la conservazione dei dati sia disciplinata da una procedura ben definita. A seconda del sistema d'informazione si applica la cosiddetta procedura statica oppure la procedura dinamica, detta anche storica:

- per i sistemi d'informazione di polizia cui si applica la procedura di cui al capoverso 1 lettera a, ogni dato ha un periodo di conservazione che gli è proprio, trascorso il quale, il dato è cancellato, indipendentemente da eventuali legami con altre informazioni (procedura «statica»);

²² Cfr. p. es. l'art. 2 lett. a, b, d ed e LUC, RS 360 e gli art. 4–8 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana, RS **0.360.163.1**.

²³ Cfr. p. es. l'art. 351^{bis} cpv. 3 lett. e CP (possibilità per gli organi di Interpol di consultare online i dati di RIPOL).

²⁴ Nell'art. 19 il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare mediante ordinanza la durata di conservazione dei dati e le modalità di cancellazione per ogni sistema di informazione.

- anche secondo il capoverso 1 lettera b (procedura «dinamica» o storica), ogni dato ha un periodo di conservazione massimo fisso. Tuttavia, se nel sistema è registrata una nuova informazione collegata al dato iniziale, è possibile effettuare tra le due iscrizioni un legame che istituisce un blocco di dati avente un periodo di conservazione complessivo più lungo.

In caso di applicazione del sistema dinamico o storico, a intervalli regolari si deve procedere inoltre a una valutazione generale dei dati (cpv. 2). La valutazione, eseguita da un servizio specializzato di fedpol²⁵, consente di esaminare ogni blocco di dati e di distruggere o rendere anonimi i dati che, pur essendo conservati nel rispetto del periodo massimo di conservazione, sono ormai inutili nell'ottica della finalità del trattamento dell'informazione.

Il capoverso 4 riprende i principi di base della legge federale del 26 giugno 1998²⁶ sull'archiviazione.

Art. 7 Diritto di essere informati

Il capoverso 1 sancisce il principio generale ripreso dall'articolo 8 della LPD²⁷, ossia il principio secondo cui ogni persona può domandare al detentore della collezione di dati se informazioni che la concernono sono trattate in un sistema d'informazione di polizia. In linea di massima, fedpol è designato come interlocutore per tutti i sistemi d'informazione di polizia. Il resto dell'articolo e l'articolo 8 sono dedicati alle differenti modalità applicabili a ogni singolo sistema.

Il capoverso 2 prevede che fedpol trasmetta al Ministero pubblico della Confederazione le domande di essere informati per il sistema che contiene i dati relativi alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10), sottoposte alle disposizioni della procedura penale federale²⁸. Le domande concernenti il sistema che contiene i dati trattati²⁹ dalla Polizia giudiziaria federale all'infuori di una procedura penale sono invece trasmesse all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e trattate conformemente all'articolo 8 del disegno di legge. Le domande concernenti i dati dei Cantoni secondo l'articolo 13 del disegno di legge vanno indirizzate direttamente ai Cantoni e sono trattate conformemente alle legislazioni cantonali.

Il capoverso 4 si riferisce ai dati trattati nel sistema relativo alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12), nel sistema per l'identificazione (art. 14), nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15), nella N-SIS (art. 16), nel registro nazionale di polizia (art. 17) e nel sistema di gestione di fedpol (art. 18). Il diritto d'accesso è retto dalla LPD. Dopo aver consultato l'autorità da cui proviene l'informazione, fedpol si pronuncia in merito alla domanda. È applicabile la LPD inclusi quindi i motivi di rifiuto previsti dall'articolo 9 di quest'ultima. Il segreto dell'inchiesta penale dev'essere garantito in ogni caso.

²⁵ Cfr. p. es. per l'attuale sistema JANUS l'art. 14 dell'ordinanza JANUS (RS 360.2).

²⁶ RS 152.1

²⁷ RS 235.1

²⁸ Art. 102^{bis} PP

²⁹ Sistema relativo ai reati federali, cfr. art. 11

Questo articolo disciplina le domande relative al trattamento dei dati nel sistema di cui all'articolo 11 (sistema relativo ai reati federali). Riprende l'articolo 14 capoversi 2-4 LUC attualmente in vigore, mantenendo anche il sistema del cosiddetto «diritto d'accesso indiretto». Secondo questa procedura, l'IFPDT comunica con una risposta standard alla persona richiedente, che ha effettuato una verifica e che non è stato trattato illegalmente alcun dato oppure che, in caso di errori nel trattamento dei dati, ha inviato al servizio competente una raccomandazione affinché detti errori vengano corretti. La persona interessata non è quindi in grado di sapere se sono effettivamente trattati dati a lei relativi. Essa dispone invece del diritto di adire il Tribunale amministrativo federale, che dal canto suo verificherà il lavoro svolto dall'IFPDT.

L'IFPDT non ritiene soddisfacente tale sistema nella misura in cui non equivale a un vero diritto di essere informati. L'IFPDT, che esercita il diritto d'accesso in rappresentanza della persona interessata, ritiene in particolare che egli non possa valutare se eventuali informazioni sono esatte e ciò priva la persona interessata del diritto di rettifica. Egli auspica pertanto la sostituzione del sistema attuale con un diritto diretto d'essere informati.

Le argomentazioni dell'IFPDT possono essere confutate affermando che con l'istituzione di un diritto diretto d'essere informati per il sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale, il segreto dell'inchiesta penale non sarebbe più garantito, e il lavoro della polizia potrebbe essere messo a repentaglio. Istituito il diritto indiretto di essere informati – che si applica anche al trattamento dei dati nell'ambito del servizio d'informazioni interno – il legislatore ha voluto evitare che esponenti della criminalità di alto livello siano in grado di sapere se la PGF sta raccogliendo informazioni che consentono eventualmente di scoprire organizzazioni criminali segrete. Sostituendo il diritto indiretto di essere informati con uno diretto, si consentirebbe agli ambienti criminali di accedere a tali informazioni. In effetti, benché sia possibile rifiutare una domanda diretta di essere informati, tale rifiuto dev'essere motivato. Il semplice fatto di rifiutare l'accesso può tuttavia suggerire al richiedente che è in corso un trattamento di dati che lo riguarda ed è proprio questo che il legislatore ha voluto evitare.

Del resto il diritto indiretto di essere informati riguarda esclusivamente il sistema relativo ai reati federali della PGF, che serve in particolare a individuare le organizzazioni criminali e a lottare contro i reati che queste commettono³⁰. Il diritto diretto di essere informati è applicabile non appena nei confronti di una persona, che è stata oggetto di un trattamento dei dati da parte della PGF, viene avviato un procedimento penale. Il diritto indiretto di essere informati previsto dalla LSIP rispetta pertanto il principio di proporzionalità già soltanto in virtù del suo campo d'applicazione limitato.

Riteniamo che il sistema attuale costituisca un buon compromesso fra gli interessi della protezione dei dati e quelli della polizia e perciò proponiamo di riprenderlo tale e quale nella LSIP. Questo sistema è inoltre simile alla soluzione adottata da altri Paesi europei³¹.

³⁰ Cfr. a questo proposito il commento dell'art. 11.

³¹ P. es. la Francia che, per alcune banche dati, prevede un controllo indiretto da parte della «Commission nationale de l'informatique et des libertés (C.N.I.L.)».

Ad eccezione del diritto indiretto di essere informati, previsto dal presente articolo, per i sistemi d'informazione è applicabile la LPD³², a meno che la LSIP o la PP³³ non prevedano disposizioni specifiche. Si può ad esempio pensare ai motivi di rifiuto di una richiesta di diritto d'accesso (art. 9 LPD) o alla possibilità per le autorità federali di comunicare dati personali in un caso specifico (art. 19 LPD).

2.2.2 Sezione 2: Rete dei sistemi d'informazione di polizia (art. 9–14)

Gli articoli 9–14 costituiscono il nucleo della LSIP e disciplinano la rete dei sistemi d'informazione di polizia, principale strumento della Polizia giudiziaria federale per lottare contro la criminalità.

L'idea di base della rete è quella di riunire tutte le informazioni di polizia in un sistema unico, pur distinguendo le differenti categorie di dati. Ogni categoria è sottoposta a normative diverse e le autorità che vi hanno accesso non sono le stesse. La rete comprende i dati attualmente trattati nei sistemi JANUS e IPAS conformemente all'articolo 11 LUC e all'articolo 35^{10cties} CP³⁴. Il collegamento fra questi due sistemi è previsto all'articolo 9 capoverso 2 del disegno di legge: un'unica interrogazione consente di sapere se una persona figura in uno o più sistemi d'informazione di cui agli articoli 10–14 (indagini, reati federali, cooperazione di polizia internazionale e intercantonale, indagini dei Cantoni e identificazione), a condizione che la persona che effettua l'interrogazione disponga dei relativi diritti d'accesso.

Art. 10 Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione

L'articolo 10 si riferisce ai dati concernenti le indagini di polizia giudiziaria della Confederazione. Dopo l'apertura di una procedura da parte del Ministero pubblico della Confederazione, l'operato della Polizia giudiziaria federale (PGF) in seno a fedpol è disciplinato dalla PP³⁵, in particolare dagli articoli 100 e seguenti. Il sistema d'informazione previsto all'articolo 10 LSIP è concepito per raccogliere tutti i dati trattati dalla PGF durante questa fase procedurale. L'accesso a queste informazioni è riservato alle autorità che conducono la procedura, ossia alla PGF e al Ministero pubblico della Confederazione. Per ogni procedura, con il consenso del Ministero pubblico della Confederazione, è possibile anche limitare il diritto d'accesso di un'autorità cantonale al sistema d'informazione (art. 10 cpv. 5). Anche il Servizio di analisi e prevenzione di fedpol è autorizzato a trattare dati nel sistema per svolgere i compiti speciali definiti nella presente legge.

Art. 11 Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

Il sistema istituito mediante l'articolo 11 deve servire alla PGF come strumento per gli accertamenti preliminari. Esso serve a trattare le informazioni che esulano da una procedura prevista dalla LUC e dai trattati internazionali sulla cooperazione di

³² RS 235.1

³³ RS 312.0

³⁴ RS 311.0

³⁵ RS 312.0

polizia³⁶ e che riguardano i reati sottoposti alla giurisdizione federale³⁷ e i settori d'attività degli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

Il sistema relativo ai reati federali previsto dal presente articolo equivale all'attuale sistema JANUS gestito dalla PGF. L'articolo 11 LSIP riprende pertanto l'articolo 11 LUC, che è abrogato dal presente disegno di legge. I dati contenuti in questo sistema sono raccolti dalla PGF nella sua qualità di ufficio centrale di polizia giudiziaria della Confederazione ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del 30 novembre 2001³⁸ sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia.

I compiti degli uffici centrali di polizia giudiziaria e le modalità consentite per la raccolta delle informazioni, che sono successivamente conservate nel sistema relativo ai reati federali, sono spiegate agli articoli 2, 3, 7 e 11 LUC. In virtù dell'articolo 7 capoversi 1 e 2 LUC, nell'ambito della lotta contro la criminalità organizzata, gli uffici centrali sono incaricati di smascherare le organizzazioni criminali ai sensi dell'articolo 260^{ter} CP, di smascherare i reati transnazionali di ordine economico e, in particolare, di lottare contro i reati commessi dalle organizzazioni criminali.

Le attività per l'individuazione tempestiva delle forme più gravi di criminalità giustificano la possibilità per gli uffici centrali di trattare dati all'insaputa delle persone interessate e, in particolare, il disciplinamento particolare costituito dal diritto indiretto di essere informati³⁹. Per lo stesso motivo, il capoverso 4 prevede espressamente che l'insieme dei dati di questo sistema non deve apparire necessariamente nel registro nazionale di polizia⁴⁰. In virtù dell'articolo 17 capoverso 4 LSIP il Consiglio federale è inoltre autorizzato a precludere del tutto a determinate autorità l'accesso al catalogo dei dati del sistema relativo ai reati federali contenuti nel registro.

Il capoverso 5 disciplina gli accessi online al sistema relativo ai reati federali. Le autorità menzionate possono accedere al sistema soltanto nella misura in cui è necessario per svolgere i loro compiti legali. In virtù dell'articolo 19 lettera c LSIP, il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare tramite ordinanza l'estensione dei diritti d'accesso.

Il capoverso 6 prevede che possono essere raccolti dati all'insaputa della persona interessata, se necessario per non compromettere importanti interessi di perseguimento penale. Tale competenza è assegnata alla PGF in qualità di ufficio centrale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 3 LUC in combinato disposto con l'articolo 14 capoverso 1 LUC. Se la PGF ha realmente raccolto dati all'insaputa della persona interessata, quest'ultima ne dev'essere informata quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più e se altre ragioni legali non vi si oppongono. Questa disposizione riprende l'articolo 14 capoverso 1 LUC, completandolo con le precisazioni seguenti:

- l'articolo 11 capoverso 6 LSIP prevede espressamente che la comunicazione venga effettuata se i dati sono stati raccolti *dalla PGF* all'insaputa della persona interessata. Il vigente articolo 14 capoverso 1 LUC in combinato dispo-

³⁶ Cfr. anche il commento dell'art. 4.

³⁷ Art. 340 e 340^{bis} CP

³⁸ RS 360.1

³⁹ Cfr. l'art. 8 LSIP e il relativo commento.

⁴⁰ Cfr. anche il commento dell'art. 17 cpv. 5 LSIP.

sto con l'articolo 3 LUC non rendeva necessaria tale precisazione. Il principio di queste disposizioni consente di affermare che il Parlamento intendeva limitare il differimento dell'informazione delle persone interessate al trattamento dei dati effettuato dagli *uffici centrali*. In effetti, nel disegno di legge del Consiglio federale, l'articolo 14 capoverso 1 LUC era inizialmente un articolo a sé stante contenuto nella prima parte del testo (disposizioni generali) e disciplinava anche le modalità per la raccolta di informazioni da parte degli uffici centrali⁴¹. Questo articolo è stato spostato nella sezione 4 e aggiunto al resto dell'articolo 14 LUC soltanto durante i dibattiti in Parlamento⁴². Poiché il disegno di LSIP riprende l'articolo 14 capoverso 1 LUC, è opportuno menzionare espressamente che si applica ai dati trattati *dalla PGF*. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) è contrario a questa interpretazione e ritiene che la PGF sia obbligata a informare le persone interessate anche quando i dati sono stati raccolti da altre autorità. Il parere dell'IFPDT è in contraddizione sia con il principio della LUC, sia con quello della ripartizione delle competenze, che prevede che soltanto l'autorità che ha raccolto le informazioni all'insaputa della persona interessata ha in seguito il diritto di informarla. Infatti, soltanto tale autorità, che conosce l'insieme della procedura, è in grado di stabilire se gli interessi del perseguimento penale non esigono più un trattamento segreto dei dati. È evidente che se l'autorità che ha raccolto i dati è cantonale o estera, il differimento dell'informazione non potrebbe essere disciplinato dalla LUC;

- l'articolo 11 capoverso 6 lettere a–c contiene alcune precisazioni sulla possibilità di differire l'informazione o di rinunciarvi. Questi criteri corrispondono alla prassi attuale della PGF e non sono stati rimessi in discussione dall'IFPDT.

Art. 12 Sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale

Il sistema previsto dall'articolo 12 consente alla PGF di trattare tutti i dati che riceve da autorità svizzere o estere, ma che non riguardano reati sottoposti alla giurisdizione federale o di competenza di un Ufficio centrale di polizia giudiziaria. Un Cantone può ad esempio domandare alla PGF, in quanto ufficio centrale nazionale di Interpol, di trasmettere all'estero dati su una persona sospettata di aver commesso lesioni gravi. Essendo il principale centro di contatto per le autorità straniere di polizia, la PGF può ricevere anche informazioni su furti di veicoli. Non si tratta di reati sottoposti alla giurisdizione federale, tuttavia è importante disporre di un sistema che consenta di catalogare i dati rilevanti per la polizia che solitamente vengono trasmessi a terzi. Questo sistema deve parimenti consentire di trattare i dati relativi al coordinamento d'indagini intercantonali o internazionali⁴³ per reati che non sottostanno alla giurisdizione federale.

⁴¹ Si trattava dell'art. 351^{duodecies} cpv. 2 CP (raccolta d'informazioni [da parte dell'Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata], cfr. FF 1994 I 953.

⁴² Cfr. la proposta della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati nel Boll. Uff. 1994 S II 725 che riprende letteralmente il testo originale del Consiglio federale che non è stato commentato o discusso dal Parlamento durante il proseguimento dei dibattiti.

⁴³ Compito degli Uffici centrali di polizia giudiziaria in virtù dell'art. 2 lett. b LUC.

Attualmente questa funzione è parzialmente svolta dal sistema IPAS. Secondo l'articolo 351^{octies} capoverso 3 lettera e CP, nel sistema possono essere registrati tutti i dati trattati nell'ambito di Interpol, indipendentemente dal reato concreto. Poiché in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 351^{octies} CP, i canali internazionali di trasmissione delle informazioni di polizia sono aumentati⁴⁴, si tratta quindi di prevedere un sistema che consenta di registrare questo tipo d'informazioni indipendentemente dalle modalità di trasmissione scelte. In virtù del capoverso 5, il sistema permette di distinguere per ogni informazione il tipo di canale di trasmissione, il che contribuisce a una buona gestione delle diverse informazioni e permette di rispettare le regole in parte diverse che si applicano al loro trattamento. Questo disciplinamento si ritrova agli articoli 11 capoverso 3 e 18 capoverso 4.

Art. 13 Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale

L'articolo 13 prevede un sistema messo a disposizione dei Cantoni per le loro pratiche di polizia. Si tratta di una prestazione della Confederazione che consente ai Cantoni di utilizzare un sistema informatico elaborato a livello federale. Questa prestazione non è nuova, poiché la soluzione è stata adottata già per il sistema JANUS⁴⁵. Il sistema di cui all'articolo 13 semplifica anche lo scambio di informazioni fra le autorità e migliora la coordinazione delle procedure, nel caso in cui la medesima pratica sia allo stesso tempo di competenza della Confederazione e di uno o più Cantoni. Questi ultimi restano liberi di utilizzare i loro sistemi informatici per trattare i dati concernenti il settore di loro esclusiva competenza. I dati trattati nel sistema di cui all'articolo 13, sono retti dal diritto cantonale che disciplinerà, ad esempio, quali sono le persone autorizzate a consultare i dati – comprese le autorità federali –, il diritto di essere informati dei privati sui dati trattati al loro riguardo e il periodo di conservazione dei dati.

Il disegno di legge ribadisce tuttavia l'obbligo per i Cantoni di emanare disposizioni sulla protezione dei dati e di istituire un organo di controllo in base ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981⁴⁶ per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale, applicabile anche ai Cantoni.

Art. 14 Sistema d'informazione per l'identificazione di persone nell'ambito di perseguimenti penali e di ricerche di persone scomparse

L'articolo 14 è consacrato al sistema per l'identificazione di persone nell'ambito di perseguimenti penali e di ricerche di persone scomparse e si riferisce di fatto a tre sistemi differenti:

1. il sistema che contiene i profili del DNA, disciplinato dalla legge del 20 giugno 2003⁴⁷ sui profili del DNA, cui la LSIP si limita a rinviare (cpv. 2);

⁴⁴ Schengen, Europol, accordi bilaterali di cooperazione in materia di polizia stipulati con tutti i Paesi limitrofi e numerosi altri Paesi.

⁴⁵ Cfr. art. 12 LUC e art. 7 lett. b dell'ordinanza sul sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (ordinanza JANUS, RS **360.2**).

⁴⁶ RS **0.235.1**

⁴⁷ RS **363**

2. il sistema che contiene gli altri dati segnaletici, principalmente le impronte digitali (attualmente il sistema AFIS⁴⁸), disciplinato dall'articolo 351^{septies} CP⁴⁹;
3. il sistema che contiene i dati personali che corrispondono ai dati segnaletici e ai profili del DNA (attualmente questi dati sono trattati nel sistema IPAS, cfr. art. 351^{octies} cpv. 3 lett. c del Codice penale), disciplinato dall'articolo 14.

Questi tre sistemi sono gestiti separatamente per ragioni di sicurezza e di protezione dei dati, tanto più che il sistema AFIS contiene impronte digitali rilevate sia nell'ambito delle indagini di polizia sia nell'ambito della legislazione sugli stranieri. Solo fedpol è autorizzato a collegare i dati personali con i dati segnaletici. Questo collegamento avviene tramite il numero di controllo. L'articolo 14 LSIP non introduce novità materiali, ma si limita a presentare in modo più sistematico la struttura informatica attuale in materia di sistemi d'identificazione. Le immagini delle impronte e delle tracce, le fotografie e i codici cifrati che corrispondono ai profili del DNA vengono conservati in banche dati specifiche. I nomi delle relative persone e le circostanze della segnalazione sono contenuti nel sistema di cui all'articolo 14 LSIP. Il sistema corrisponde alla categoria «AFIS-DNA» del sistema principale di IPAS⁵⁰. Pertanto è previsto, come attualmente, un accesso online per la PGF e per l'Ufficio federale di giustizia per quanto riguarda l'assistenza giudiziaria in materia penale⁵¹.

2.2.3 Sezione 3: Altri sistemi d'informazione di polizia

Art. 15 Sistema di ricerca informatizzato di polizia

L'articolo riprende essenzialmente il contenuto del vigente articolo 351^{bis} CP (RIPOL⁵²). È stata fatta una precisazione in merito agli scopi per i quali le autorità sono autorizzate a registrare dati in RIPOL o a consultarli. Infatti, ogni autorità ha accesso al sistema soltanto per uno o più scopi ben determinati, ma non in maniera sistematica per tutti gli scopi indicati al capoverso 1. Questo principio non vale per fedpol e le polizie cantonali, incaricati di introdurre dati anche per conto di altre autorità. Fedpol e le polizie cantonali possono pertanto registrare dati per l'esecuzione di tutti i compiti legali menzionati al capoverso 1.

Un'altra novità merita una particolare menzione. Si propone di utilizzare RIPOL per la prevenzione del rapimento internazionale dei minori (cpv. 1 lett. h). Bisogna infatti sapere che questo tipo di rapimenti, dalle conseguenze gravi, è relativamente frequente in Svizzera⁵³. Attualmente è possibile registrare in RIPOL solo le persone che sono effettivamente state rapite. Poiché questo sistema è il principale strumento delle autorità preposte ai controlli di frontiera, la segnalazione in RIPOL di un minore minacciato di rapimento e/o delle persone che potrebbero perpetrare questo reato consentirà sicuramente di evitare parecchi casi. La minaccia di rapimento deve tuttavia apparire sufficientemente grave per giustificare una registrazione preventiva

⁴⁸ Cfr. gli art. 7–11 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici, RS 361.3.

⁴⁹ Ne è proposta una modifica nell'ambito del presente disegno di legge, cfr. n. 2.3.3.

⁵⁰ Art. 5 cpv. 1 lett. b dell'ordinanza IPAS, RS 361.2.

⁵¹ Cfr. gli art. 9 e 10 e l'allegato 2 dell'ordinanza IPAS.

⁵² Questo sistema è utilizzato con successo da circa dieci anni.

⁵³ Si verificano circa un centinaio di casi all'anno.

in RIPOL. Un'iscrizione sarà dunque possibile solo se ordinata da un'autorità giudiziaria o tutoria. Per questo tipo di dati si prevede inoltre di fissare, nell'ordinanza di applicazione, un periodo di conservazione breve (in linea di massima 1 anno). Con ciò s'intende evitare che in RIPOL rimangano troppo a lungo informazioni a scopo preventivo e far sì che la minaccia di rapimento sia riesaminata a scadenze regolari dall'autorità giudiziaria o tutoria competente.

Sempre per quanto riguarda il capoverso 1, la lettera i menziona la possibilità di utilizzare RIPOL per la sorveglianza discreta o il controllo mirato di persone e veicoli per avviare un procedimento penale o prevenire minacce per la pubblica sicurezza. Non si tratta di una novità assoluta, poiché la sorveglianza discreta è già prevista nell'ordinanza RIPOL⁵⁴. Tale menzione non significa inoltre creare nuove competenze per le autorità che registrano le segnalazioni. Infatti la legittimità di una misura ordinata da un'autorità continua a sottostare ai codici di procedura penale vigenti o ad altri atti normativi. In questo caso si tratta piuttosto di accrescere la trasparenza e tenere conto di un obiettivo già previsto nella legislazione applicabile alla parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen⁵⁵.

Il capoverso 4 prevede ora il diritto d'accesso per l'autorità incaricata di effettuare controlli di sicurezza in virtù della LMSI, per il SECO, per le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione e del lavoro e per le autorità di rilascio dei documenti d'identità (lett. f-h). Questi diritti d'accesso sono già previsti dall'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁵⁶ sul sistema informatizzato di ricerca. Si tratta delle «altre autorità giudiziarie e amministrative» ai sensi dell'articolo 351^{bis} capoverso 3 lettera h CP. La legge consente infatti al Consiglio federale di designare, tramite ordinanza, nuove autorità che possono consultare i dati, autorità che non esistevano ancora all'epoca della redazione della legge o che esistevano con un'altra denominazione. Analogamente, si prevede di concedere in futuro un diritto d'accesso alla Commissione federale delle case da gioco, visto che questa nuova autorità esplica funzioni di perseguimento penale in parte simili a quelle dell'Amministrazione federale delle dogane, che beneficia già del diritto d'accesso⁵⁷. L'IFPDT dubita che la Commissione necessiti di un accesso al sistema per svolgere i propri compiti legali. Nell'ottica delle funzioni di perseguimento penale della Commissione riteniamo tuttavia che tale accesso rispetti il principio della proporzionalità e proponiamo pertanto di mantenerlo.

Il capoverso 5 introduce una base legale formale per l'interfaccia attuale, che permette agli utenti di RIPOL di effettuare interrogazioni simultanee in SIMIC⁵⁸, ISA⁵⁹, MOFIS⁶⁰, FABER⁶¹, PAGIRUS⁶² e INFOSTAR⁶³. Questa possibilità tuttavia sussiste solo per le persone che dispongono effettivamente di un diritto d'accesso

⁵⁴ Art. 10 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza RIPOL, RS 172.213.61.

⁵⁵ Cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f del disegno di legge.

⁵⁶ Ordinanza RIPOL, RS 172.213.61

⁵⁷ Cfr. art. 57 della legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco, RS 935.52, che prevede che la Commissione persegua i reati conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo.

⁵⁸ Sistema centrale informatizzato sulla migrazione.

⁵⁹ Sistema d'informazione sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri.

⁶⁰ Registro automatizzato dei veicoli e dei proprietari di veicoli.

⁶¹ Registro delle licenze di condurre.

⁶² Sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

⁶³ Banca dati centrale di stato civile.

alle relative banche dati. Si tratta quindi di una soluzione tecnica che non cambia assolutamente niente in merito ai dati che gli utenti potrebbero ottenere consultando separatamente i cinque sistemi corrispondenti. Si effettua in maniera centralizzata soltanto la consultazione. Tale soluzione potrà essere estesa anche alla consultazione del Sistema d'informazione Schengen (SIS), quando entrerà in vigore l'accordo d'associazione⁶⁴.

Art. 16 Parte nazionale del Sistema d'informazione Schengen

Il presente articolo è stato ripreso dal progetto di modifica dell'articolo 351^{decies} CP, approvato dal Popolo svizzero in occasione della votazione del 5 giugno 2005 sugli Accordi bilaterali di associazione a Schengen e Dublino⁶⁵. Il testo è stato oggetto di modifiche esclusivamente formali per adeguarlo al resto del disegno di legge. La competenza attribuita al Consiglio federale in virtù del capoverso 7 sarà esercitata mediante l'adozione di una o più ordinanze d'esecuzione. Per gli altri sistemi d'informazione di polizia, tale competenza è prevista dall'articolo 19 del disegno di legge.

Art. 17 Registro nazionale di polizia

Come indicato nel numero 2.1, il registro nazionale di polizia è l'unico sistema d'informazione veramente nuovo del presente disegno di legge. La sua realizzazione risponde alla nostra volontà e a quella della CDCGP. Esso consentirà di semplificare e migliorare il lavoro delle autorità di polizia di tutta la Svizzera. Attualmente, nessuna polizia cantonale dispone di informazioni online in merito al lavoro delle polizie vicine e quando cerca informazioni su una persona, per ottenerle deve presentare una domanda agli altri 25 Cantoni e a fedpol; una procedura lenta e scomoda. Il registro di polizia intende snellire questo processo di assistenza amministrativa. Una sola interrogazione consentirà di sapere se una persona è nota alla polizia, sia in un altro Cantone, sia presso fedpol, sia all'estero (dati relativi allo scambio d'informazioni di polizia p. es. nell'ambito di Interpol). La risposta all'interrogazione si limiterà a indicare l'identità della persona, l'autorità responsabile, la data e il motivo dell'iscrizione nonché il sistema d'informazione da cui provengono i dati (art. 17 cpv. 3). Per informazioni ulteriori, sarà indispensabile presentare all'autorità competente la relativa domanda. La natura delle informazioni fornite in occasione di questa richiesta dipenderà dalle circostanze del caso concreto e dalle condizioni dell'assistenza giudiziaria e amministrativa.

L'IFPDT ritiene che non bisogna assolutamente indicare il motivo dell'iscrizione e il sistema da cui provengono i dati. Tuttavia, se queste indicazioni mancassero, non si tratterebbe più di un registro di polizia. Poiché il motivo dell'iscrizione appare unicamente per le persone oggetto di una segnalazione (rilevamento delle impronte digitali e/o allestimento di un profilo del DNA) effettuata da un'autorità di polizia, si tratta di persone contro le quali sussiste un sospetto fondato che abbiano commesso un reato e che sono state rese attente alle conseguenze del trattamento dei loro dati segnaletici da parte della polizia. Per quanto riguarda il sistema fonte dei dati, l'indicazione permette di precisare il risultato della consultazione ed evitare così di richiedere informazioni supplementari. Il disegno di legge prevede pertanto di man-

⁶⁴ Cfr. anche il commento dell'art. 16.

⁶⁵ Per il testo della modifica, cfr. FF 2004 6343.

tenere la possibilità di conoscere, in occasione della consultazione del registro di polizia, il motivo dell'iscrizione e il sistema fonte dei dati.

Il registro raccoglie l'identità delle persone trattate:

1. nella rete dei sistemi d'informazione di polizia;
2. nel sistema di ricerca informatizzato di polizia;
3. nei sistemi d'informazione di polizia dei 26 Cantoni.

Questo nuovo strumento consentirà sicuramente di migliorare l'efficacia della lotta contro una criminalità che diviene sempre più complessa e geograficamente mobile. La sua realizzazione è prevista in stretta collaborazione con i Cantoni, che saranno chiamati in questo contesto anche a fornire determinate prestazioni (cfr. n. 3.2).

La possibilità di circoscrivere l'accesso, previsto al capoverso 5, consente al Consiglio federale di limitare i dati che determinate autorità possono consultare. Si può così limitare l'accesso da parte di tali autorità ai dati sulle persone implicate in una procedura e, in particolare, non fare apparire le persone che figurano nel sistema della PGF di cui all'articolo 11 (sistema relativo ai reati federali). Questa soluzione permette di facilitare l'assistenza amministrativa alle autorità relativamente lontane dal lavoro di polizia, quali l'Ufficio federale di giustizia e le autorità della giustizia militare, pur non autorizzandole ad accedere ai dati che non le riguardano.

L'introduzione del registro consente di rinunciare all'indice IPAS attualmente previsto dalla legge (art. 351^{octies} cpv. 2 CP) e di sostituire alcuni degli accessi limitati di determinate autorità federali a numerosi sistemi d'informazione, segnatamente gli attuali accessi dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro e del Servizio di analisi e prevenzione⁶⁶. In caso di mancata realizzazione del registro, questi accessi limitati dovrebbero essere introdotti nelle disposizioni legali che disciplinano i sistemi d'informazione corrispondenti. Del resto la cerchia di utenti del registro è stata stabilita in modo tale che vi possono accedere soltanto le autorità che svolgono funzioni di polizia o di perseguimento penale e quelle autorizzate a ottenere informazioni dagli attuali sistemi d'informazione di polizia in virtù delle leggi vigenti.

Il capoverso 8 prevede che le autorità cantonali decidano autonomamente se collegarsi al registro e quali dati registrarvi. Si tratta della possibilità di scegliere le persone da schedare nel registro. La scelta è tuttavia limitata al tipo di dati autorizzati secondo il capoverso 3. Un Cantone non può perciò trasmettere al registro dati diversi da quelli elencati nel capoverso 3.

Il registro di polizia deve semplificare l'accesso a tutte le informazioni relative alle attività criminali di una persona. In questo modo esso riduce l'ampiezza delle ricerche necessarie quando s'intende stabilire se una persona è in detenzione e, se del caso, localizzare il luogo in cui si trova. In effetti, se una persona si trova in carcere, è stata certamente oggetto di ricerche da parte della polizia che, secondo logica, dovrebbero essere iscritte nel registro nazionale di polizia. Da questo punto di vista, le informazioni supplementari fornite da questo strumento potrebbero consentire in parte di soddisfare la raccomandazione 4 del rapporto del 16 novembre 2005⁶⁷ della

⁶⁶ Cfr. anche l'art. 10 cpv. 3 dell'ordinanza JANUS (RS 360.2).

⁶⁷ «Il dispositivo di sicurezza della Svizzera e il caso Mohamed Achraf – una valutazione riassuntiva sotto il profilo dell'alta vigilanza parlamentare».

Delegazione delle commissioni della gestione e le richieste avanzate nella mozione Burkhalter 05.3773 (Banca dati centralizzata relativa ai detenuti).

Art. 18 Sistema di gestione delle pratiche e degli atti di fedpol

Questo sistema è diverso dalla rete dei sistemi d'informazione di polizia di cui agli articoli 10–14. Può essere utilizzato esclusivamente dal personale di fedpol e i dati che vi figurano non sono integrati nel registro nazionale di polizia. Le attività di fedpol non si limitano infatti ai compiti di polizia, ma comprendono anche dei compiti di natura amministrativa, quali la ricerca di persone scomparse o i compiti di coordinamento in materia di documenti d'identità e di legittimazione⁶⁸.

Questa diversità di compiti giustifica l'esistenza di un sistema di gestione interna delle pratiche e degli atti di competenza di fedpol. Il sistema consente di registrare e catalogare l'intera documentazione relativa alle attività di fedpol nonché le comunicazioni in entrata e in uscita di qualsiasi tipo e, se necessario, di collegarle ad altri sistemi d'informazione, a dipendenza della loro natura. Anche qui non si tratta di creare una nuova banca dati, bensì di aggiornare la struttura interna esistente. La base legale attuale del sistema è l'articolo 351^{octies} CP (cpv. 1 lett. b–e; cpv. 3 e 4).

Come per gli altri sistemi d'informazione, è stata prevista la possibilità di distinguere fra le comunicazioni trasmesse attraverso i canali di Interpol, di Europol o di Schengen (cpv. 4). Questa procedura consente di semplificare lo smistamento delle informazioni e la gestione delle diverse disposizioni legali applicabili a queste ultime.

Il capoverso 5 consente di conservare dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d'identità e di ricerca di persone scomparse. Si tratta in questo caso del settore di «polizia amministrativa di competenza dell'Ufficio federale [di polizia]» di cui all'articolo 351^{octies} capoverso 3 lettera d del CP.

L'accesso dell'Ufficio federale di giustizia (cpv. 6) serve a consentire alle persone competenti di accedere alle informazioni che permettono loro di verificare se sussistono i presupposti per un mandato di cattura internazionale o un'altra misura di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Per le stesse ragioni l'Ufficio federale di giustizia beneficia di un accesso analogo ai sistemi di cui agli articoli 11 e 12 LSIP.

2.2.4 Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 19 Disposizioni esecutive

L'articolo 19 delega al Consiglio federale la competenza di emanare, per ogni sistema d'informazione, le disposizioni concernenti:

- a. la responsabilità per il trattamento dei dati;
- b. il genere dei dati trattati;
- c. l'estensione dei diritti d'accesso per mezzo di una procedura di richiamo;

⁶⁸ Art. 2 e 3 dell'ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, RS 172.213.1.

- d. la procedura di cancellazione e il periodo di conservazione dei dati;
- e. la collaborazione con i Cantoni;
- f. la comunicazione, nei singoli casi, dei dati dei sistemi d'informazione di polizia a terzi;
- g. la sicurezza dei dati

Queste disposizioni saranno oggetto di una o più ordinanze esecutive. La LSIP definisce il principio, l'esistenza, lo scopo del trattamento e gli utenti dei sistemi d'informazione di polizia. Appare tuttavia opportuno lasciare al Consiglio federale il compito di disciplinare, con norme di livello inferiore rispetto a una legge federale, gli ulteriori aspetti. Questi hanno infatti un carattere più dettagliato e sono soggetti a modifiche più frequenti (p. es. creazione di autorità nuove, nuove modalità di partecipazione finanziaria per i Cantoni, procedimenti tecnici nuovi). La delega al Consiglio federale consente di far fronte a queste situazioni nuove con la necessaria flessibilità, sempre nel rispetto dei limiti chiari fissati dalla legge.

2.3 Modifica del diritto vigente

2.3.1 Legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (art. 15)

Questa modifica riflette i mutamenti strutturali avvenuti in seno al DFGP. Il vigente articolo 15 capoverso 4 della LMSI⁶⁹ prevede che i dati della polizia giudiziaria e i dati raccolti all'infuori di un'indagine di polizia giudiziaria siano trattati separatamente nel sistema ISIS. Questa disposizione corrisponde all'articolo 11 capoverso 3 LUC⁷⁰ ed è stata redatta all'epoca in cui la Polizia federale dipendeva dal Ministero pubblico della Confederazione ed era la polizia giudiziaria della Confederazione ai sensi della legge federale sulla procedura penale.

Attualmente le attività della ex Polizia federale sono state trasferite in parte al Servizio di analisi e prevenzione e in parte alla Polizia giudiziaria federale, entrambi appartenenti a fedpol. Il primo svolge attività preventive legate alla protezione dello Stato, previste dalla LMSI, e non partecipa alle indagini di polizia giudiziaria. In seguito a questa riorganizzazione, fatto salvo l'articolo 15 capoverso 6 LMSI, i dati di polizia giudiziaria non devono più essere inseriti nel sistema ISIS, motivo per cui bisogna sopprimere il passaggio corrispondente dell'articolo 15 capoverso 4 LMSI.

Il vigente articolo 15 capoverso 6 LMSI autorizza fedpol a trattare in ISIS, a fini di prevenzione, dati risultanti da procedure d'indagine. Come appena illustrato, il Servizio di analisi e prevenzione non partecipa più alle procedure d'indagine. È pertanto giustificato riformulare il capoverso 6 in maniera tale che la Polizia giudiziaria federale, incaricata delle indagini, trasmetta al Servizio di analisi e prevenzione i dati risultanti dalle procedure che consentono di salvaguardare la sicurezza interna (prevenzione ai sensi dell'art. 2 LMSI) e che il Servizio di analisi e prevenzione sia autorizzato a trattare questi dati nel suo sistema d'informazione. L'esigenza secondo cui i dati possono essere trasmessi soltanto dopo la conclusione della procedura è stata abolita per consentire una maggiore flessibilità. Difatti il criterio

⁶⁹ RS 120

⁷⁰ RS 360

dell'importanza dell'informazione per la salvaguardia della sicurezza interna o esterna deve prevalere rispetto a quello della fase della procedura. Questa soluzione s'impone in considerazione del fatto che il Servizio di analisi e prevenzione è completamente escluso dalle procedure d'indagine da quando non dipende più dal Ministero pubblico della Confederazione. In compenso è mantenuto l'obbligo di informare contemporaneamente l'autorità penale competente.

2.3.2 Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (art. 11a nuovo)

1. Scopo (cpv. 1)

Il nuovo articolo 11a della legge federale del 20 marzo 1981⁷¹ sull'assistenza internazionale in materia penale (AIMP) prevede che spetta l'Ufficio federale di giustizia (UFG) gestire il nuovo sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche. Il capoverso 1 rammenta che i dati contenuti sono degni di particolare protezione e informa circa gli scopi del loro trattamento. La banca dati contempla tutte le forme di collaborazione previste dall'AIMP.

La lettera a prevede che il nuovo sistema permetterà agli utenti di constatare se l'UFG tratta dati su una determinata persona. La disposizione non permette l'accesso al contenuto delle pratiche relative alle persone, agli oggetti, o quello delle registrazioni elettroniche sulle persone. Le possibilità di trattare i dati relativamente al loro contenuto sono invece deducibili dallo scopo contemplato dalla lettera b. Tuttavia il tipo di informazioni relative al contenuto delle pratiche sulle persone e gli oggetti nonché alle registrazioni elettroniche delle persone si limita ad ambiti ben determinati (cfr. cpv. 2). Gli scopi menzionati alle lettere c–e dovrebbero consentire un'amministrazione e una gestione unitarie, efficienti e affidabili delle pratiche relative alle persone e agli oggetti.

2. Contenuto (cpv. 2)

Lo scopo del nuovo sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche presuppone che esso contenga l'identità delle persone sulle quali sono trattati dati in seno all'UFG. Se questi dati non fossero accessibili, non sarebbe infatti possibile sapere, tramite il sistema, se l'UFG tratta dati concernenti una determinata persona. L'accesso ai dati relativi all'identità menzionati al capoverso 2 lettera a è possibile solo tramite una ricerca concernente una persona determinata. Questo presuppone che l'utente sia a conoscenza di un determinato nominativo o di indicazioni concrete su un caso (p. es. il numero di una determinata pratica). Il sistema può essere interrogato anche per mezzo di altri criteri, quali il nome, la professione, il domicilio o il numero d'immatricolazione di un veicolo.

Il capoverso 2 lettera b fa riferimento a tutte le informazioni necessarie per una regolare amministrazione e gestione dei dati sulle persone o sulle pratiche o di quelli sugli atti relativi a persone o oggetti, quali, ad esempio, l'autorità richiedente, l'autorità cantonale d'esecuzione e lo stato della procedura.

Il capoverso 2 lettera c consente la gestione in forma elettronica (non su carta) delle pratiche. Le parti essenziali di tutte le comunicazioni in forma cartacea che pervengono all'UFG o che sono da esso inviate, vengono passate allo scanner e allegate ai documenti elettronici, alla posta elettronica o alle comunicazioni elettroniche di Interpol concernenti la medesima pratica, e in seguito registrate e classificate.

3. Accesso per mezzo di una procedura di richiamo (cpv. 3)

Questo capoverso costituisce la base legale che permette a determinate unità amministrative di verificare, per mezzo di una procedura di richiamo (online), se l'UFG tratta dati su una determinata persona. Questa possibilità d'interrogazione permette di limitare i contatti diretti tra le autorità, che comportano un notevole onere amministrativo, al minimo indispensabile. L'unico criterio di ricerca autorizzato per questo tipo di interrogazioni è il nome, cui possono affiancarsi ulteriori criteri delimitativi. Il sistema si limiterà a fornire informazioni sui dati menzionati al capoverso 2 lettere a e b.

4. Delega (cpv. 4)

Il principio della proporzionalità esige che il trattamento si limiti ai dati assolutamente necessari agli utenti per l'adempimento dei loro compiti legali (lettera a). Si tratta in particolare dei dati relativi alle persone e alle pratiche descritti al capoverso 2 lettere a e b. Un'altra categoria di dati, di cui dovrà essere stabilito un catalogo nell'ordinanza, è quella dei dati delle autorità giudiziarie che partecipano alla procedura di assistenza giudiziaria. Si tratta dei dati dello Stato richiedente (domanda di assistenza giudiziaria con i dati amministrativi quali mittente, data di ricezione, ecc.) e di quelli delle autorità d'esecuzione (destinatario della domanda di assistenza giudiziaria trasmessa dall'UFG, fasi procedurali quali le decisioni incidentali, ecc.). L'ultima categoria di dati si riferisce ai tipi di reati alla base della domanda di assistenza giudiziaria (genere di reato, dati concernenti la commissione del reato, luogo, ecc.).

La lettera b conferisce al Consiglio federale il compito di disciplinare in maniera adeguata nell'ordinanza il periodo di conservazione e l'archiviazione.

La lettera c prevede che i servizi dell'UFG autorizzati a trattare i dati siano menzionati nell'ordinanza. Le possibilità di trattare i dati devono però anche essere delimitate a seconda dei diversi servizi. Inoltre, è previsto che, in casi specifici, l'UFG può comunicare i dati anche ad altre autorità e non solo a quelle elencate al capoverso 3.

2.3.3 Codice penale svizzero

Il disegno di legge abroga l'articolo 351^{bis} CP (sistema RIPOL). Il contenuto di questo articolo è stato ripreso all'articolo 15 LSIP (cfr. commento dell'art. 15).

L'articolo 351^{septies} del Codice penale (collaborazione a scopo d'identificazione di persone) è completato dal capoverso 2^{bis}. Quest'ultimo è volto a chiarire che l'articolo 351^{septies} disciplina soltanto i dati segnaletici veri e propri (identità, motivo dell'iscrizione, ecc.) e non i profili del DNA e i dati personali legati ai dati segnaletici (identità, motivo dell'iscrizione ecc.). Questa modifica è in linea con il disciplinamento previsto dall'articolo 14 LSIP.

Le impronte digitali possono essere rilevate anche nel settore degli stranieri. I relativi dati personali sono dal canto loro trattati nel sistema centrale informatizzato sulla migrazione⁷².

L'articolo 351^{octies} CP (sistema IPAS) è abrogato. Il suo contenuto è essenzialmente ripreso agli articoli 10–14 LSIP (n. 2.2.2) e alcuni dei suoi elementi sono ripresi nel sistema di gestione di fedpol (art. 18 LSIP) e nel registro nazionale di polizia (art. 17 LSIP). Il settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale è disciplinato dal nuovo articolo 11a della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assistenza internazionale in materia penale (n. 2.3.2).

2.3.4 Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione

Gli articoli 11, 12 e 14 LUC sono sostituiti dagli articoli 10–14 LSIP (n. 2.2.2).

2.3.5 Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario

L'articolo 17 capoverso 4 lettera e del disegno di legge stabilisce che l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (di seguito Ufficio) può accedere al registro nazionale di polizia. Parallelamente e a complemento di tale disposizione, si tratta di creare nella LRD⁷³ una base legale formale per l'accesso dell'Ufficio ai diversi sistemi d'informazione della Confederazione.

Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio ha attualmente accesso alle banche dati RIPOL, AUPER⁷⁴, IPAS, JANUS e VOSTRA. La base legale per gli accessi è costituita dall'articolo 5 dell'ordinanza del 25 agosto 2004⁷⁵ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Il rapporto d'attività presentato al Consiglio federale dall'Ufficio nel 2002 ha evidenziato come tale base legale non sia sufficiente e che è necessaria una legge in senso formale. Con la decisione del 9 aprile 2002, il Dipartimento federale di giustizia e polizia è stato incaricato di elaborare il relativo disegno di legge. Il disegno di articolo 35^{bis} LRD è il risultato di tale incarico.

La raccomandazione 26 del «Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)» auspica che ogni ufficio di comunicazione nazionale abbia accesso direttamente o indirettamente alle informazioni di cui necessita per adempiere i propri compiti. Per l'attività dell'Ufficio è indispensabile un accesso alle banche dati federali e tale punto non è controverso. L'unico problema è costituito dal fatto che tale accesso è attualmente previsto soltanto a livello di ordinanza.

⁷² SIMIC, cfr. la legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo, FF **2003** 3887.

⁷³ RS **955.0**

⁷⁴ Questo sistema è rimpiazzato dal sistema centrale informatizzato sulla migrazione, cfr. FF **2003** 3887 e dal sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (PAGIRUS, cfr. n. 2.2.3).

⁷⁵ RS **955.23**

Solo l'accesso al sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (ISIS) costituisce una novità nel presente disegno di legge. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza è contrario a questo accesso. L'accesso a ISIS è tuttavia particolarmente importante per l'Ufficio nel quadro delle sue attività legali di analisi, soprattutto per quel che concerne il finanziamento del terrorismo⁷⁶. L'accesso ad AUPER è sostituito dall'accesso ai sistemi che vi subentrano, vale a dire SIMIC e PAGIRUS, mentre l'accesso a JANUS, IPAS e RIPOL è sostituito dall'accesso al registro nazionale di polizia, che riunisce le identità delle persone trattate in questi tre sistemi.

La «persona» menzionata al capoverso 1 può essere una persona fisica o giuridica. L'accesso dell'Ufficio a informazioni più dettagliate è disciplinato dalle disposizioni applicabili a ciascun sistema d'informazione (cpv. 2).

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Va ricordato che, ad eccezione del registro nazionale di polizia e del N-SIS, la LSIP non crea nuovi sistemi d'informazione, ma raggruppa e cataloga, in base a nuovi principi, quelli già esistenti. I costi in termini finanziari e di personale derivanti da queste operazioni possono essere assunti nell'ambito della pianificazione finanziaria ordinaria del DFGP.

Il registro nazionale di polizia è invece un sistema completamente nuovo, per la creazione del quale saranno probabilmente necessari circa 2 milioni di franchi. Si stima che le spese annuali di gestione am monteranno a circa 100 000 franchi.

D'altra parte la creazione del registro nazionale di polizia aumenterà in particolare la rapidità e l'efficacia delle ricerche di polizia. Ciò permetterà di risparmiare tempo e denaro.

Le ripercussioni in termini finanziari e di personale che scaturiscono dal collegamento al Sistema d'informazione Schengen, sono già state illustrate nel nostro messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II»)⁷⁷.

3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L'introduzione del registro nazionale di polizia comporta ripercussioni importanti per i Cantoni. Infatti, l'attuazione vera e propria del registro è a carico della Confederazione, ma ogni Cantone dovrà poi, a proprie spese, rendere compatibile il proprio sistema di polizia con il registro nazionale per consentire il trasferimento dei dati, di regola per mezzo di un'interfaccia. I costi corrispondenti (in termini finan-

⁷⁶ In virtù dell'art. 1 cpv. 1 lett. a dell'ordinanza sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (RS **955.23**), l'Ufficio ha il compito di assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo.

⁷⁷ FF **2004** 5273 segg., cfr. n. 3.6.1

ziari e di personale) varieranno da Cantone a Cantone e non possono essere definiti in questa sede. Considerando che sarà possibile integrare il registro nella rete informatica di polizia esistente, i costi non dovrebbero tuttavia essere superiori ad alcune decine di migliaia di franchi per ogni Cantone.

Inoltre i Cantoni dovranno adattare, se necessario, la legislazione cantonale applicabile ai propri sistemi d'informazione di polizia per permettere il trasferimento di una parte di questi dati in un sistema della Confederazione. Durante la procedura di consultazione nessun Cantone ha escluso a priori la possibilità di effettuare questi adeguamenti. Uno di essi ha anche suggerito che l'articolo della LSIP in materia, ossia l'articolo 17, potrebbe costituire una pertinente base legale.

A causa della competenza originaria dei Cantoni in materia di polizia, la Confederazione non può imporre queste misure ai Cantoni. La partecipazione di tutti i Cantoni al registro di polizia sarà quindi facoltativa. Nell'articolo 17 capoverso 8, il disegno di legge fa riferimento al carattere volontario del collegamento. È previsto che i Cantoni che accettano il collegamento s'impegnino a rispettare gli standard informatici e i criteri decretati dalla Confederazione riguardo al genere di reati (reati di una certa gravità) da inserire nel registro.

Le ripercussioni positive del registro e di una certa armonizzazione degli altri sistemi d'informazione di polizia sono presentate nel numero 3.1.1 e valgono sia per la Confederazione sia per i Cantoni.

3.3 Altre ripercussioni

L'obiettivo generale del disegno di legge è quello di aggiornare il quadro normativo che disciplina l'uso delle banche dati della polizia. La semplificazione delle strutture e la creazione di una base legale per il registro di polizia contribuiranno a migliorare l'efficacia del perseguimento penale. Questa maggiore efficacia dovrebbe a sua volta implicare un miglioramento nella lotta contro la criminalità, il che avrà ovviamente ripercussioni positive sulla sicurezza del Paese e, indirettamente, sull'economia svizzera.

4 Programma di legislatura

Il disegno di legge non è menzionato espressamente nel rapporto sul programma di legislatura 2003–2007⁷⁸. Esso è tuttavia in sintonia con l'obiettivo 9 (Garantire la sicurezza. Giustizia e polizia: cooperazione internazionale, ottimizzazione della prevenzione e delle strutture interne), in quanto l'aggiornamento delle basi legali dei sistemi d'informazione di polizia migliora la trasparenza in questo settore e garantisce la necessaria flessibilità alle autorità di polizia. La creazione del registro nazionale di polizia permette inoltre di rafforzare la collaborazione con i Cantoni. Del resto il disegno di LSIP fa parte dei nostri obiettivi per il 2006. Infine, la LSIP comprende una parte del campo d'applicazione del progetto di legge federale sulla polizia⁷⁹.

⁷⁸ FF 2004 969

⁷⁹ Cfr. l'elenco degli oggetti parlamentari, FF 2004 1022.

5 Basi legali

5.1 Costituzionalità

La LSIP raggruppa le norme esistenti concernenti, ad esempio, il sistema automatizzato di ricerca di polizia e la cooperazione con Interpol. Essa prevede inoltre la creazione di un registro nazionale di polizia, mediante il quale la Confederazione esegue un compito che i Cantoni non sono in grado di svolgere interamente da soli⁸⁰. La LSIP si basa pertanto sull'articolo 57 capoverso 2 della Costituzione, che sancisce la competenza della Confederazione di coordinare gli sforzi in materia di sicurezza interna, e sul compito dell'Assemblea federale di trattare le questioni rientranti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità federali (art. 173 cpv. 2 Cost.).

5.2 Rapporti con il diritto europeo

Il presente disegno di legge tiene conto delle esigenze della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981⁸¹ per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale (Convenzione STE n. 108), firmata dalla Svizzera. Esso rispetta anche le prescrizioni del Protocollo aggiuntivo a questa Convenzione concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri di dati. Il protocollo aggiuntivo è stato accettato dalle Camere federali nel quadro della revisione della LPD⁸². Il disegno di legge è stato inoltre concepito in maniera tale da soddisfare le esigenze degli articoli 8 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)⁸³ e tiene conto dei principi contenuti nella raccomandazione R 87 (15) del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

5.3 Delega di competenze legislative

Nell'articolo 19 il disegno di legge prevede di delegare al Consiglio federale la competenza di disciplinare, per ogni sistema d'informazione di polizia, numerosi elementi importanti (cfr. n. 2.2.4). Questa competenza sarà esercitata con una o più ordinanze d'applicazione.

⁸⁰ Cfr. il messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice penale svizzero (creazione di un Ufficio centrale per la lotta contro la criminalità organizzata), FF **1994 I** 953.

⁸¹ RS **0.235.1**

⁸² FF **2003** 1885 segg.

⁸³ RS **0.101**

5.4

Forma dell'atto da adottare

Il presente disegno di legge è concepito in forma di legge federale. Infatti, le disposizioni di base relative in particolare alla limitazione dei diritti costituzionali nonché all'organizzazione e alla procedura delle autorità federali devono essere emanate sotto forma di legge federale (art. 163 cpv. 1 e art. 164 cpv. 1 lett. b e g Cost.).

